

Accordo tra l'Ufficio d'Ambito di Como e ARPA Dipartimento di Como per la realizzazione del programma di controllo 2018 - 2019 e per il rilascio di autorizzazioni allo scarico su scarichi industriali recapitanti in fognatura

(Rif. DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045 e DDG 1 febbraio 2011 n. 796)

Premesso che:

- La DGR 20 gennaio 2010 n.8/11045 avente come oggetto "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della L.R. 26/2003 e successive modificazioni)" dispone:
 - **all'art. 6 dell'allegato A** la predisposizione di una Convenzione tra ARPA e ATO della Provincia di Como (di seguito UDA) in relazione ai pareri che quest'ultima deve esprimere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006";
 - **all'art. 11 dell'allegato A** la definizione da parte dell'Autorità d'Ambito di un programma di controlli annuali degli scarichi, in collaborazione con ARPA ("In ottemperanza alle disposizioni dell'art.128, comma 1 del D.lgs 152/06, l'Autorità d'Ambito definisce, in collaborazione con ARPA un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento. L'autorità d'Ambito è responsabile dell'attuazione del programma. L'Erogatore/Gestore Integrato in attuazione delle disposizioni dell'art.128, comma 2 del D.lgs 152/06 e tenuto conto del programma di cui al comma precedente, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione.");
- La DDG della Direzione Ambiente Energia e Reti di Regione Lombardia n. 796/2011, avente come oggetto "Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio n. 11045", che costituiscono attuazione di quanto disposto al p.to 4 deliberato della DGR 8/11045, dispone al punto 6 che la collaborazione con ARPA deve essere mirata ad assicurare che gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs. 152/2006 siano oggetto di un controllo secondo modalità concordate;
- A partire dal 1° gennaio 2012 l'Ufficio d'Ambito di Como, azienda speciale della Provincia di Como, è l'ente preposto per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124, comma 7, del D.lgs. 152/2006, così come previsto dall'art. 2 comma 1 dello Statuto;

Considerato che:

- Il Dipartimento ARPA di Como ha acquisito una significativa esperienza tecnico-scientifica sul territorio ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale;
- La Provincia di Como con propria deliberazione n. 36 del 239 settembre 2015 ha affidato la gestione del SII per l'Ambito di Como alla soc. Como Acqua srl e che pertanto nel corso degli anni 2018 e 2019 l'attività di controllo degli scarichi in capo all'ufficio d'Ambito potrà essere eseguita anche da quest'ultima, secondo le disposizioni normative vigenti e previa acquisizione di parere da parte di ARPA ai sensi dell'art. 17 co.11 della DGR 8/11045;
- A partire dal 2012 sono state stipulate convenzioni tra l'Ufficio d'Ambito di Como e ARPA Lombardia, aventi il medesimo oggetto della presente;
- Rilevata inoltre l'opportunità di definire meglio l'iter procedurale per l'emissione di pareri da parte di ARPA nell'ottica della semplificazione e snellimento delle istruttorie;

TUTTO CIÒ PREMESSO



Tra

L'Ufficio d'Ambito di Como, con sede a Como, in via Borgovico 148, C.F./9510969013; partita IVA:03703830137 rappresentato dal Presidente, **Maria Luisa Cribioli**;

e

ARPA Lombardia con sede a Milano, in via Ippolito Rosellini n. 17, partita IVA e C.F. 13015060158 rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Como, **Fabio Carella**, delegato dal Direttore Generale con decreto n.189 del 21 Marzo 2018.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrante degli accordi convenzionalmente assunti con il presente atto.

ART. 2 OGGETTO E DURATA

La presente Convenzione ha per oggetto:

- la disciplina dei pareri che ARPA deve esprimere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006;
- i criteri per la definizione del programma di controlli;
- l'attuazione del programma di controllo degli scarichi in fognatura da attuarsi da parte di ARPA.

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scadrà al 31 dicembre 2019.

ART. 3 ATTIVITÀ

3.1 Rilascio di pareri da parte di ARPA per l'autorizzazione di scarichi industriali recapitanti in fognatura (rif. art. 6 allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045).

3.1.1 Criteri


L'art. 9 allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045, specifica che "Ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/06, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere".

Sono in ogni caso da escludere le acque di prima e seconda pioggia, in quanto non ricomprese nelle tipologie citate dalla DGR n. 8/11045 del 20 gennaio 2010, art. 17 comma 11.

Per gli scarichi di cui all'art. 9 allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045, per cui il parere ARPA è obbligatorio, ARPA fatturerà le proprie spettanze direttamente al richiedente, come previsto dalla D.G.R. n. 3827/2015.

Si concorda che, per quanto concerne invece le seguenti attività, non debba essere richiesto il parere di ARPA in fase di istruttoria dell'Ufficio d'Ambito, in quanto sulla base della tipologia di lavorazioni effettuate è possibile per ARPA esprimere un parere-tipo da richiamare nell'autorizzazione:

- Autolavaggi
- Autofficine e carrozzerie che producano acque reflue industriali
- Aziende che eseguono nobilitazione dei tessuti nelle quali non sia previsto l'utilizzo di sostanze pericolose in lavorazioni ben individuabili (es. linee galvaniche)
- Fotoincisioni



- Distributori di carburante

I pareri tipo ad oggi disponibili sono raccolti nell'allegato 1.

ARPA potrà individuare, in corso d'opera, altre tipologie produttive sulle quali è possibile formulare un parere tipo. In tal caso redigerà il parere trasmettendolo all'Ufficio d'Ambito.

Per le tipologie produttive per cui esiste un parere tipo, l'Ufficio d'Ambito non necessiterà del parere specifico ad ARPA, bensì richiederà l'utilizzo del parere tipo nel provvedimento autorizzativo.

3.1.2 Obblighi fra le parti

L'autorizzazione rilasciata conterrà la prescrizione relativa alla tempestiva segnalazione all'autorità competente dell'eventuale superamento dei limiti allo scarico in fognatura.

In caso di superamento dei limiti allo scarico per sostanze pericolose, lo stesso richiedente dovrà adottare gli accorgimenti necessari a evitare il ripetersi del fenomeno; sempre in tal caso, la segnalazione sarà presa in considerazione da ATO e valutata, con l'eventuale supporto di ARPA, per la redazione dei programmi di controllo annuali sugli scarichi in fognatura (art. 128 comma 1 D.lgs 152/06) e per l'eventuale modifica dell'autorizzazione vigente. Tutta la documentazione analitica dovrà in ogni caso essere inoltrata all'autorità competente in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, la quale richiederà parere ad ARPA.

La richiesta di parere ad ARPA (normalmente nell'ambito di procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 e secondo le modalità previste dalla circolare della Provincia di Como prof 43717 del 23 ottobre 2013) dovrà contenere indicazioni chiare circa l'effettivo utilizzo di sostanze pericolose, con precisazione della fonte dell'informazione. Nel caso in cui l'utilizzo non sia dichiarato dal richiedente o documentato da ATO, ARPA considererà la richiesta non procedibile.

L'Ufficio d'Ambito verificherà:

1. L'appartenenza all'agglomerato e la presenza di collettamento fognario a impianti di trattamento;
2. La presenza di vincoli ambientali (es. fasce di rispetto di captazioni idropotabili, fasce di rispetto fluviali etc.).

Laddove l'Ufficio d'Ambito ritenga necessario provvederà ad inviare richiesta di parere ad ARPA via PEC nel corso della propria istruttoria, concordando che ARPA di norma non è coinvolta in richieste di integrazioni.

Si concorda che l'Ufficio d'Ambito nella nota di richiesta parere, indichi la tempistica del termine entro cui inviare il parere finale. Al fine di una corretta programmazione delle attività ARPA nell'ambito della presente convenzione, anche in accordo con le attività istituzionali che quest'ultima deve garantire, il parere ARPA sarà di norma espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione della PEC di richiesta. Si precisa che eventuali tempistiche più restrittive, dettate dall'iter istruttorio di rilascio dell'AUA, potranno essere concordate per le vie brevi tra i rispettivi responsabili del procedimento, come ad esempio in caso di procedimenti autorizzativi che prevedano la convocazione di una Conferenza dei Servizi.

Considerate le tempistiche maggiormente restrittive introdotte dal DPR 59/2013 per il rilascio e il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose, si conviene che ARPA non possa in generale "effettuare le misurazioni occorrenti alle valutazioni finalizzate all'espressione del parere di competenza" come invece previsto dall'Art.13 comma 2 dell'Allegato A alla DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045.

ARPA si impegna a emettere parere sulla base dell'analisi documentale sulle informazioni trasmesse dal richiedente sia in fase di istanza, sia a seguito di richieste di integrazioni oltre che ad eventuali informazioni agli atti di ARPA.

Pag. 3 di 7

Alla luce di quanto sopra l'Ufficio d'Ambito e ARPA valuteranno la necessità degli eventuali sopralluoghi e controlli della qualità dello scarico delle Ditte, nell'ambito dell'attività "Attività di controllo degli scarichi in fognatura da attuarsi da parte di ARPA" regolamentata dalla presente convenzione.

3.2 Rapporti con altri Enti nell'ambito dei procedimenti AUA

Sin dall'avvio della gestione dei procedimenti di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, si è rilevata la necessità di individuare procedure operative che non appesantiscano l'iter amministrativo degli Enti coinvolti: SUAP, Provincia di Como, ATO di Como e ARPA.

A tale proposito si prende atto degli accordi stipulati fra la Provincia di Como, Autorità Competente nei procedimenti ex DPR 59/2013, e l'ATO di Como, all'interno dei quali è stato definito di porre l'Ufficio d'Ambito come interlocutore unico di ARPA nell'ambito degli endoprocedimenti autorizzativi per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura.

3.3 Definizione del programma di Controllo

3.3.1 Criteri generali

Ai sensi dell'Art.11 dell'Allegato A alla DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.128, comma 1 del D.lgs 152/06, l'Autorità d'Ambito definisce, in collaborazione con ARPA il programma annuale di controllo degli scarichi. L'Autorità d'Ambito è responsabile dell'attuazione del programma.


Pertanto la stesura del "Programma di Controllo di cui al punto 4 allegato 1 al DDG n. 796/2011 (rif. art. 128 comma 1 del D.lgs 152/06 e s.m.i.) sarà a cura di ATO. Alla luce delle attività di controllo fino ad oggi svolte lo stesso terrà conto anche delle informazioni trasmesse dai gestori delle fognature e degli impianti di depurazione/Gestore SII, di quelle fornite da ARPA e di quelle emerse dalle relazioni annuali che i gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane sono tenuti a presentare alla Provincia di Como e ad ARPA secondo le prescrizioni delle rispettive autorizzazioni allo scarico. Tali relazioni contengono di norma l'elenco delle attività produttive servite da ogni impianto. In prima istanza l'Ufficio d'Ambito acquisirà tali relazioni dalla Provincia di Como; per ottimizzare il flusso delle informazioni, l'Ufficio d'Ambito chiederà comunque alla Provincia di prescrivere l'inoltro di tali relazioni anche al medesimo Ufficio d'Ambito.

I criteri e le considerazioni generali per la predisposizione del "Programma di Controllo degli scarichi sono definiti dall'appendice A del DDG n. 796/2011, nella quale sono indicate le tipologie di scarichi, le modalità e la periodicità dei controlli che dovranno essere effettuati dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 12 comma 3 dell'Allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045. Resta inteso come definito dal punto 4.1 della DDG n. 796/2011 che il "Programma di Controllo degli scarichi da attuarsi da parte dell'Erogatore/Gestore integrato" debba garantire comunque il controllo degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs 152/06, tenuto conto anche dei flussi di massa di tali sostanze pericolose e del potenziale impatto delle stesse sui ricettori finali degli sforatori di piena e dello scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

Per la predisposizione del "Programma di Controllo degli scarichi" si utilizzeranno le informazioni ad oggi disponibili presso l'Ufficio d'Ambito e ARPA fornirà come previsto dal punto 6 della DDG n. 796/2011 gli elementi relativi a:

- stato dei corpi idrici interessati e relazione con i connessi obiettivi di qualità del Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po;
- esiti dei monitoraggi/controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- conoscenze concernenti specifiche criticità.

Le relazioni annuali effettuate dal Settore Monitoraggi Ambientali di ARPA relative al monitoraggio su corsi d'acqua e laghi della Provincia di Como contenenti il quadro normativo di riferimento, la rete di monitoraggio, gli obiettivi di qualità, lo stato ecologico e chimico di fiumi, torrenti e laghi e le criticità



evidenziate, sono annualmente pubblicate sul sito di ARPA Lombardia, al link <http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp>.

E' inoltre possibile, sempre sul sito di ARPA Lombardia, nell'area download (<http://www.arpalombardia.it/sites/arpalombardia2013/RSA/Pagine/default.aspx>) consultare i Rapporti sullo stato dell'Ambiente in cui vengono riportati i dati pregressi in forma sintetica.

Le criticità che verranno evidenziate da ARPA comprenderanno sia elementi eventualmente emersi nel corso dei controlli eseguiti sugli impianti di trattamento di reflui urbani, sia situazioni di inquinamento emerse durante l'attività di controllo a cui è chiamata ARPA nell'ambito della gestione delle emergenze ambientali (cfr. comunicazione ARPA prot. 86962 del 22/06/2012 "Linee Guida per la segnalazione delle Emergenze Ambientali in Regione Lombardia"). Gli esiti di tali controlli vengono di norma trasmessi all'Ufficio d'Ambito contestualmente alla loro emissione da parte di ARPA.

In vista della redazione del "Programma di Controllo degli scarichi", al fine della progressiva sistematizzazione dell'applicativo Si.Re (Sistema Informativo Regionale Acque), si conviene che l'Ufficio d'Ambito metta a disposizione anche ad ARPA le seguenti informazioni:

- Gestore della fognatura e dell'impianto di depurazione terminale;
- Portate autorizzate;
- Tipologia produttiva - codice Ateco;
- Tipologia scarico come definite dalla Tab. 1 appendice A del DDG n. 796/2011 (A= scarichi industriali con sostanze pericolose della Tab. 3/A, B= scarichi industriali con sostanze pericolose di Tab.5, C= scarichi raffreddamento diretto, D= scarichi industriali di processo e/o raffreddamenti diretti, E= acque di prima e seconda pioggia, F= scarichi assimilati alle acque reflue domestiche);
- Eventuali sostanze pericolose presenti nello scarico.

Nella stesura del programma di competenza dell'ATO sarà mantenuto un numero di controlli da riservare ad eventuali eventi straordinari, per i quali l'Ufficio d'Ambito potrà richiedere le verifiche conseguenti al superamento dei valori limiti di emissione, in cui rientrano anche controlli su scarichi anomali, in grado di provocare una sostanziale variazione della composizione media delle acque reflue in ingresso all'impianto di depurazione.

Considerato che l'autorità competente al controllo di cui all'art. 128 del D.lgs. 152/2006 è da individuarsi nell'autorità che rilascia l'autorizzazione allo scarico, ai fini della programmazione dell'attività di controllo tra le tipologie di scarichi sono escluse le attività ispettive finalizzate alle verifiche del rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.lgs 152/06 parte II (IPPC).


Gli scarichi in fognatura delle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale saranno controllati nell'ambito del programma di controllo redatto ai sensi dell'art. 29 decies, comma 11 bis del D.lgs 152/2006.

3.3.2 Elementi e criteri specifici per la predisposizione del Programma controlli

Considerato quanto sopra esposto, nell'attesa di disporre di una base dati ordinata e completa, in funzione delle risorse disponibili, si conviene che il programma di controllo, tenuto conto di quanto previsto dal punto 4.1 allegato 1 alla DDG citata, prevederà:

Controlli ordinari - secondo i criteri contenuti nell'appendice A allegato 1 al DDG 796/2011, privilegiando gli scarichi selezionati tra quelli ricadenti negli agglomerati i cui Gestori non forniscono i dati e/o le informazioni di cui all'art. 128 comma 2 al D.lgs 152/06, e/o i cui impianti di depurazione terminali risultano destinatari di un giudizio di non conformità allo scarico da parte di ARPA, con particolare riferimento a scarichi di tipo B e di tipo D in base alle informazioni disponibili.

Controlli di verifica - su scarichi segnalati dai Gestori con riferimento al superamento dei limiti di legge per le sostanze pericolose di cui all'art. 108 D.lgs 152/06 e s.m.i. e agli eventuali danni provocati dagli scarichi stessi al sistema di collettamento e depurazione e tenuto conto delle azioni intraprese dal titolare dello scarico per il rientro nei limiti di legge e/o per la normalizzazione della situazione segnalata o laddove si rilevino contesti dubbi.



In situazioni che si configurino emergenze ambientali (ad es. se il Gestore dell'impianto di depurazione terminale segnala un'avaria dell'impianto connessa con lo scarico segnalato) si provvederà ad effettuare, notiziando all'Ufficio d'Ambito, un controllo straordinario senza ulteriore aggravio di costi per l'Ufficio d'Ambito stesso.

Qualora la situazione segnalata configuri un'emergenza ambientale così come definita dalle Linee Guida per la Gestione delle Emergenze Ambientali trasmesse agli Enti locali con nota congiunta di Regione Lombardia e ARPA prof. n. 86962 del 22.06.2012, l'intervento di ARPA attivato dalla sala operativa, potrà prevedere ulteriori controlli allo scarico in fognatura delle aziende eventualmente individuate; tali controlli eventualmente effettuati nell'ambito di emergenze ambientali si intendono pertanto esclusi dal programma di controllo oggetto di convenzione.

3.3 Composizione programma controlli da attuarsi da parte di ARPA.

Il numero di controlli che verranno eseguiti negli anni 2018 e 2019 da ARPA sarà **composto da un numero massimo di 10 controlli annui (ordinari + verifiche)**; l'elenco delle aziende da sottoporre a controllo dovrà essere comunicato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento dei controlli. Eventuali ulteriori controlli (straordinari) potranno essere richiesti dall'Ufficio d'Ambito, compatibilmente con le disponibilità di ARPA, successivamente alla stesura del programma di controllo. Resta inteso che spetta all'ATO la verifica del numero degli scarichi autorizzati per ogni attività produttiva per cui viene richiesto il controllo ad ARPA, e la comunicazione dei nominativi delle aziende individuate dovrà essere specificatamente indicato il numero dei punti di scarico per cui è richiesto il campionamento.

Per attività di controllo si intende attività di controllo tecnico, amministrativo e analitico. In merito alla verifica dell'ottemperanza di eventuali prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, ARPA prenderà in considerazione solo quelle verificabili esclusivamente presso l'impianto, mentre si intendono rimandate all'Ufficio d'Ambito le verifiche effettuabili per via amministrativa.

Per ogni controllo richiesto, l'Ufficio d'Ambito si impegna a fornire ad ARPA l'atto dell'autorizzazione allo scarico alle cui prescrizioni deve essere riferito il controllo.


Nel caso in cui l'Ufficio d'Ambito intenda inserire nel programma dei controlli, in qualità di controlli di verifica e/o straordinari, accertamenti su scarichi di cui non è chiara la situazione autorizzativa, si impegna ad eseguire preventivamente tutti i solleciti e le verifiche eseguibili per via amministrativa.

Nel caso in cui ARPA rilevi situazioni di NON Conformità alle autorizzazioni vigenti, provvederà, per gli aspetti riconducibili all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura si sensi degli artt. 128 e seguenti del Dlgs 152/2006 e s.m.i., alla contestazione della violazione per mezzo del verbale di accertamento trasmettendolo in copia all'Ufficio d'Ambito e alla Polizia Provinciale di Como per i successivi adempimenti.

ART. 4 SPESE E BILANCIO PER CONTROLLI ATTUATI DA ARPA

Le attività analitiche e di prelievo effettuate da ARPA nell'ambito del programma di controllo ATO saranno fatturate ad ATO in base al tariffario ARPA (http://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/SISTEMA%20DI%20TARIFFAZIONE%20DELLE%20PRESTAZIONI%20DI%20ARPA%20LOMBARDIA%20IN%20VIGORE%20DAL%2030%20SETTEMBRE%202009/Tariffario_30092009.pdf), che comprende a titolo esemplificativo: sopralluogo, trasferta, prelievo, 1 analisi, giudizio sulla qualità di scarico.

Qualora in sede di sopralluogo non fosse possibile procedere al prelievo funzionale al controllo analitico dello scarico produttivo, si dovrà procedere ad un successivo sopralluogo ai fini del riconoscimento del costo dell'attività di controllo. Nel caso in cui anche il successivo sopralluogo non abbia avuto esito, ARPA relazionerà all'Ufficio d'Ambito circa le cause che non hanno reso possibile il controllo, in tal caso l'Ufficio d'Ambito riconoscerà i costi relativi all'attività di controllo tecnico e amministrativo.



Per il programma degli anni 2018 e 2019 si prevede una spesa massima di € 10.500 che comprende 10 controlli annuali (indicati come numero di scarichi da sottoporre a campionamento) per circa 9000€, e l'eventuale esecuzione, previo accordo con ARPA, di analisi di parametri analitici aggiuntivi e/o sito specifici che ATO dovesse ritenere necessari al fine della verifica della conformità di uno specifico scarico (es. solventi clorurati e solventi aromatici che non inseriti normalmente nel set analitico di controllo ARPA) per circa 1500€. Si precisa che verranno fatturate unicamente all'Ufficio d'ambito le attività di verifica e analitiche pattuite e rispondenti alle attività di cui all'art.128 comma 1 del d.lgs 152/06 per il controllo dei reflui di natura industriale.

Per quanto riguarda gli oneri di istruttoria, ARPA fatturerà direttamente al richiedente gli oneri derivanti dall'espressione del parere che risultano a carico del soggetto titolare dell'istanza di rinnovo e/o rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell' Art. 15 comma 6 della DGR 11045/2010.

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile, nonché ad eventuali specifici accordi attuativi di natura gestionale tra i competenti organi dell'Ufficio d'Ambito, ed ARPA, di volta in volta interessati.

Le eventuali controversie fra le parti inerenti l'interpretazione della presente Convenzione sono prioritariamente risolte in via bonaria.

Como, il 9 APR. 2018

Fatto, letto e sottoscritto.


PER ARPA

Il Direttore del Dipartimento di Como

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Stefano Barzanti

PER L'UFFICIO D'AMBITO DI COMO



Alfano Rulli